— X LEGISLATURA —

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017, N. 64

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1998, N. 30 "INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA"

Outono Mastrovinano

#### — X LEGISLATURA —

#### Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della I.r. 30/1998)

- **1.** Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) le parole: "dello straniero" sono sostituite dalle parole: "di coloro che non hanno la cittadinanza italiana,".
- **2.** Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 sono aggiunti i seguenti:
- "2 bis. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
- 2 ter. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.
- 2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter, la Giunta regionale svolge i seguenti compiti:
- a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 2 ter;
- b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.
- 2 quinquies. La Regione sostiene le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 quater con campagne promozionali mirate.".

### Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 30/1998)

- **1.** La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, è sostituita dalla seguente:
- "d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia."

### Art. 3

(Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater nella l.r. 30/1998)

**1.** Dopo l'articolo 4 della l.r. 30/1998 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 4 bis (Istituzione del logo "Impresa amica della famiglia")

- 1. E' istituito il logo "Impresa amica della famiglia".
- 2. La Giunta regionale definisce il logo e disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dello stesso da parte delle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il logo è utilizzato dalle imprese che prevedono, in particolare:
- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale:
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) l'attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
- e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute:
- f) incontri con gli operatori del settore di cui alla lettera a) del comma 2 quater dell'articolo 2;
- g) la chiusura dell'esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale. Articolo 4 ter (Valutazione di impatto familia-

re)

- 1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.
- 2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale definiscono termini e modalità per l'acquisizione della VIF.

Articolo 4 quater (Istituzione della festa regionale della famiglia)

- X LEGISLATURA -

1. E' istituita la festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 4.".

# Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## Art. 5

(Disposizioni transitorie)

**1.** Le deliberazioni previste agli articoli 1, comma 2, e 3 di questa legge sono adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

IL PRESIDENTE (Antonio Mastrovincenzo)

Outovio Mastrovincens